



N. 2070

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2015

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

L'Analisi tecnico-normativa e l'Analisi di impatto della regolamentazione, relative al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2015 e si intendono inserite nell'A.S. 2070 dopo la Relazione tecnica, da pagina 5.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2015, N. 153 "MISURE URGENTI PER LA FINANZA PUBBLICA"

Amministrazione proponente: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'intervento normativo di cui trattasi si è reso necessario al fine di evitare gli effetti negativi, per l'anno 2015, scaturenti dalla mancata autorizzazione da parte della Commissione europea dell'estensione, in materia IVA, del reverse charge alla grande distribuzione, misura introdotta dall'art. 1, co. 629 della legge 190/2014 - stabilità per il 2015 - ma subordinata dall' art. 1, comma 632 della legge 190 del 2014, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art 395 dell direttiva 2006/112. L'articolo 2 attiene alla procedura di collaborazione volontaria introdotta, coerentemente con le linee tracciate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dalla legge n. 186 del 2014. Tale procedura è finalizzata, al tempo stesso, a fornire al contribuente uno strumento che gli consenta di definire la propria posizione fiscale progressa e, escludendo l'anonimato ed essendo informata ai principi della spontaneità, della completezza e della veridicità e alla futura *compliance* da parte di coloro ai quali è destinata. La procedura contribuisce a porre le basi per un rafforzamento del rapporto di reciproca fiducia tra Fisco e contribuente, soprattutto in quanto accompagnata da una nuova funzione di *moral suasion* dell'Amministrazione finanziaria, attraverso un sempre più trasparente, intenso e costante "dialogo" con il contribuente. L'intervento si inquadra nel quadro delle misure tese al miglioramento della *compliance* futura del contribuente e alla maggiore efficacia del contrasto degli illeciti fiscali internazionali¹. Le disposizioni del decreto, oltre ad apportare modifiche alla procedura di collaborazione volontaria (articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), recano semplificazioni nella determinazione dei redditi e dei maggiori imponibili per specifiche fattispecie [ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria viene disposto che il contribuente può richiedere all'ufficio l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento all'ammontare delle prestazioni erogate dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e

¹ (riferito a "Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015 - Allegato")

l'invalidità svizzera (LPP), analogamente a quanto previsto per le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) dall'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Le prestazioni erogate dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) sono prestazioni previdenziali in forma di rendita periodica o di capitale, erogate a soggetti con domicilio fiscale in Italia da istituzioni elvetiche di previdenza professionale o individuale vincolata di diritto privato (cd. II pilastro), imponibili in Italia ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera in vigore dal 27 marzo 1979.

2) Analisi del quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente in vigore:

- Costituzione della Repubblica Italiana
- Direttiva 2006/112/CE
- DPR n.633 del 1972, art 17
- legge n. 190/2014, art. 1 commi 629 e 632.

Relativamente all'articolo 2, il quadro normativo interessato dalle misure contenute nello schema di decreto legge è costituito dalle seguenti disposizioni:

NORMATIVA

- articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del Codice Penale
- articoli 331, 369, 375 e 415-*bis* del Codice di Procedura Penale
- articoli 2304, 2312, 2313, 2324, 2425, 2461, 2495, 2498, 2504-*bis*, 2506-*quater* del Codice Civile
- articoli 35-*bis*, 51, secondo comma, 52, 57 e 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
- articoli 32, 33, 36-*bis*, 36-*ter*, 43, 58 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- articoli 35, 36, 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
- articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114
- convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera in vigore dal 27 marzo 1979
- articoli 2, commi 2 e 2-*bis*, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 1, lettera c), comma 3, 115, comma 8, 116, 127 e 173, comma 13, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227

- articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
- decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546
- decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996
- articoli 2, commi 4, lettera b) e 5, 5, commi 1 e 1-bis, e 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
- articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- articolo 25, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446
- articolo 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
- articoli 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 e 20 del decreto legislativo, 18 dicembre 1997, n. 472
- decreto del Ministro delle finanze 31 luglio 1998
- decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999
- decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001
- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- articolo 12 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102
- articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97
- direttiva 2014/107/UE del 9 dicembre 2014
- legge 15 dicembre 2014, n. 186
- articolo 10, comma 12-quaterdecies, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n.11
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2015 prot. n. 2015/13193

PRASSI

- circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001
- risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002
- circolare n. 48/E del 6 agosto 2007
- circolare n. 4/E del 16 febbraio 2009
- circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009
- circolare n. 49/E del 23 novembre 2009
- circolare n. 45/E del 13 settembre 2010
- circolare 61/E del 27 dicembre 2010
- circolare 38/E del 23 dicembre 2013
- circolare 10/e del 13/03/2015
- circolare 27/e del 16/07/2015
- circolare n. 30/e dell'11/08/15
- circolare n. 31/e del 28/08/2015

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

La norma di cui all'articoli 1 interviene modificando l'articolo 1, comma 632 della legge n. 190 del 2015. Le disposizioni di cui all'articolo 2 integrano e modificano le norme vigenti, con particolare riferimento a:

- decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, n. 190);
- legge 27 luglio 2000, n. 212 ;
- decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- articolo 648-ter.1 del Codice Penale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali. Le misure contenute nello schema di decreto legge sono conformi ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) e rispettose del principio di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione)

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. La materia tributaria appartiene, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato, l'intervento è quindi pienamente compatibile con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. La materia non è suscettibile di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa. Infatti, nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo status

Non risulta sussistano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul merito o analogo oggetto

Non risulta sussistano questioni giurisprudenziali relative all'oggetto.

PARTE IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La disposizione in questione è in linea con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La disposizione in questione non è in contrasto con gli obblighi internazionali. L'intervento si inserisce nel quadro delle misure introdotte con la legge n. 186 del 2014, in coerenza con le linee tracciate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativi

all'ambito di intervento normativo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi sulla materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

L'intervento all'interno del quale si inseriscono le modifiche di cui al presente decreto-legge, è in linea con analoghe esperienze già avviate in altri Paesi con l'obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.

Nell'ambito dello scenario europeo, sono presenti forme di legislazione in materia di *voluntary disclosure* adottate da diversi Paesi, tra i quali la Spagna, la Francia, il Regno Unito e la Germania.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nella norma in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Per la predisposizione dell'intervento normativo è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi essendo intervenuta sulle scadenze previste dall'art 1, comma 632, della legge 190/2014.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norma precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La previsione normativa in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, neppure a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della conseguenza dei termini previsti per la loro adozione

Non è prevista l'adozione di atti successivi attuativi nuovi rispetto a quelli già previsti dalle disposizioni vigenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le Amministrazioni dello Stato.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2015, N. 153 "MISURE URGENTI PER LA FINANZA PUBBLICA"

Referente: Ministero dell'economia e delle finanze

Sezione 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

ARTICOLO 1

La disposizione in esame si è resa necessaria per eliminare gli effetti finanziari negativi che sarebbero scattati, ai sensi dell'art.1, comma 632 della legge 29 dicembre 2014, n. 190. La Commissione europea, infatti, non ha autorizzato la misura in tema di IVA per l'estensione del reverse charge agli ipermercati, super mercati e discount alimentari (introdotta dall'art. 1, co. 629 della legge 190/2014 - stabilità per il 2015). Conseguentemente il 30 settembre di quest'anno sarebbe scattato l'aumento delle accise sui carburanti ad uso autotrazione.

ARTICOLO 2

La criticità riscontrata, da parte dei contribuenti, nel reperimento della documentazione di accompagnamento alle richieste di collaborazione volontaria, ai sensi degli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, anche in ragione del fatto che l'acquisizione della documentazione e delle informazioni da produrre all'Agenzia delle entrate richiede, nella gran parte dei casi, il coinvolgimento di soggetti esteri.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

ARTICOLO 1

Con la norma del presente decreto legge si evita, per l'anno 2015, l'aumento delle accise sui carburanti, stimata in 728 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, attraverso la copertura dei predetti oneri con le maggiori entrate derivanti dalla voluntary disclosure attestata dalla Agenzia delle entrate; L'aumento delle accise sui carburanti per autotrazione slitterà, dunque, a decorrere dall'anno 2016.

ARTICOLO 2

- a) consentire ai contribuenti di beneficiare di un termine più lungo per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria e per il reperimento della documentazione di supporto alla richiesta (i contribuenti potranno presentare la prima o unica istanza entro il 30 novembre 2015 ed integrarla, nonché presentare le informazioni e la documentazione a corredo entro il 30 dicembre 2015; è, altresì, possibile per coloro che abbiano già presentato la richiesta, anche integrativa, entro la data di entrata in vigore del decreto, produrre i relativi documenti ed informazioni all'Agenzia delle entrate entro il 30 dicembre 2015);

- b) assicurare unitarietà nella trattazione delle istanze e certezza sulla data di conclusione dell'intero procedimento: a tal fine, i vigenti termini di decadenza per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione, scadenti, ordinariamente, a decorrere dal 31 dicembre 2015, sono fissati al 31 dicembre 2016, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
- c) ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti: ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria viene disposto che il contribuente possa richiedere all'ufficio l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento all'ammontare delle prestazioni erogate dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), analogamente a quanto previsto per le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) dall'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (i lavoratori frontalieri collocati in quiescenza, se hanno i requisiti richiesti, percepiscono in Italia le prestazioni previdenziali sotto forma di rendita versata dal I pilastro elvetico (AVS) e l'eventuale erogazione sotto forma di rendita o di capitale del II pilastro (LPP); i frontalieri in pensione che hanno percepito le rendite del I e II pilastro su conti accesi presso banche elvetiche e che non hanno adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività finanziarie non rimpatriate possono avvalersi della procedura di *voluntary disclosure*). L'intervento normativo si pone, in particolare, l'obiettivo di semplificare gli adempimenti di tali contribuenti che, avendo percepito prestazioni previdenziali sotto forma di rendita o di capitale potrebbero avere difficoltà nella determinazione analitica delle basi imponibili e nel reperimento della necessaria documentazione).

Più in generale, l'intervento, si pone l'obiettivo di fornire al contribuente uno strumento per definire la propria posizione fiscale pregressa e per porre le basi per un futuro rapporto con il Fisco basato sulla reciproca fiducia.

La procedura, infatti, escludendo l'anonimato, valorizza i principi della spontaneità, della completezza e della veridicità, dettando regole strumentali alla futura *compliance* da parte di coloro ai quali è destinata, coerentemente con le linee tracciate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

ARTICOLO 1

Si tratta di una norma con effetti contabili immediati, non soggetti, quindi, a misurazione in fase di monitoraggio. Indicatore del raggiungimento dell'obiettivo è il mancato aumento delle accise nella misura corrispondente alla copertura effettuata. (728 mln per 2015).

ARTICOLO 2

Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e per monitorare l'attuazione dell'intervento normativo potranno essere utilizzati i seguenti indicatori:

- a) numerosità delle istanze presentate;
- b) esiti dell'attività di controllo connessa alle istanze presentate (qualora disponibili all'atto della VIR).

Il target riferito all'indicatore "numerosità delle istanze presentate" è il seguente:

- a) numerosità delle posizioni relative alle istanze *voluntary disclosure* presentate dopo l'intervento normativo sul totale delle posizioni relative alle istanze di *voluntary disclosure* complessivamente presentate.

Il target riferito all'indicatore "esiti dell'attività di controllo connessa alle istanze presentate" è il seguente:

- a) numero degli accertamenti e di atti di contestazione emessi e relative somme riscosse, entrambi rapportati agli stessi dati (n. accertamenti e atti di contestazione, somme riscosse) riferiti alle istanze di *voluntary disclosure* complessivamente presentate (qualora i dati siano disponibili all'atto della VIR).

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

ARTICOLO 1

I soggetti interessati dall'intervento dalle disposizioni contenute nell'art. 1 appartengono al settore privato. La norma in questione incide sulla collettività evitando indirettamente l'aumento della pressione fiscale.

ARTICOLO 2

Possono accedere alla procedura di *collaborazione volontaria internazionale*, in base all'articolo 5-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, coloro che hanno violato gli obblighi dichiarativi previsti dal comma 1 dell'articolo 4 dello stesso decreto. Pertanto, la procedura è destinata alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

In base alla legge, la platea di soggetti che può avvalersi della *collaborazione volontaria nazionale* risulta più ampia rispetto a quella che può accedere alla *collaborazione volontaria internazionale*, atteso che, oltre che i contribuenti che si avvalgono di tale ultima procedura di *collaborazione volontaria internazionale*, con riguardo alle annualità diverse da quelle interessate dalla stessa, i destinatari possono essere sia contribuenti "diversi" da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto legge (contribuenti diversi dalle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate), tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, sia i contribuenti destinatari degli stessi che vi abbiano adempiuto correttamente.

Per maggiori dettagli in ordine all'ambito soggettivo della procedura, si rinvia alla Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, paragrafi 1.1 e 2.1 e Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015, paragrafo 1.

Si fa presente tra i soggetti potenzialmente interessati all'intervento regolatorio vi sono circa 25 milioni di contribuenti non titolari di partita iva (Fonte dati dichiarazioni anno 2013), i lavoratori autonomi, gli enti non profit e le imprese con fatturato annuo inferiore a € 5.000.000, pari a circa 6.200.000 di soggetti, così come le imprese con fatturato superiore a 5.000.000 di euro all'anno pari a circa 63.000 (dati relativi al 2010).

In relazione ai soggetti pubblici destinatari dei principali effetti dell'intervento, si rappresenta che lo stesso coinvolge, a diverso titolo, l'Agenzia delle entrate, il Ministero dell'Economia e delle finanze (ivi incluso il Dipartimento del Tesoro, Direzione Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali) e l'Autorità giudiziaria.

Sezione 2- PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**ARTICOLO 1**

Non sono state svolte formali procedure di consultazione pubbliche precedenti all'intervento normativo per il carattere di urgenza dell'intervento medesimo.

ARTICOLO 2

Pur non essendo state svolte formali procedure di consultazione pubbliche precedenti all'intervento, si segnala che le tematiche connesse all'esigenza di una proroga dei termini per la presentazione delle richieste di collaborazione volontaria e per l'integrazione di quelle già presentate sono state oggetto di un significativo dibattito sviluppatosi a ridosso della originaria scadenza prevista dalla legge, sollecitato anche dagli operatori del settore, compreso l'Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili con lettera del Presidente al Sig. Ministro dell'Economia e delle finanze del 15 settembre 2015, nel corso del quale è emersa la diffusa e condivisa necessità di un intervento che potesse consentire ai professionisti di non rinunciare all'accettazione di incarichi, di lavorare il numero molto elevato di richieste di adesione "pendenti" in prossimità del termine del 30 settembre 2015 e di completare gli adempimenti previsti, anche alla luce delle problematiche di reperimento della necessaria documentazione atteso che l'acquisizione della documentazione stessa richiede spesso anche il coinvolgimento degli intermediari esteri e della necessità, in molti casi, di una ricostruzione analitica degli imponderabili da regolarizzare.

Sezione 3- VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)**ARTICOLO 1**

L'opzione di non intervento, a causa del mancato rilascio delle misure di deroga, di cui alla sez. 1, avrebbe prodotto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

ARTICOLO 2

Tenuto conto della rilevanza delle problematiche puntualmente delineate nelle sezioni I e II, l'opzione di non intervento, atteso anche il numero molto elevato di richieste di adesione "pendenti" in prossimità del termine del 30 settembre 2015, dell'esigenza di assicurare il completamento degli adempimenti previsti e di garantire ai contribuenti la possibilità di mettersi in regola con il Fisco, non è stata privilegiata.

Sezione 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO.**ARTICOLO 1**

Si è ritenuto maggiormente opportuno l'utilizzo delle maggiori entrate già accertate della voluntary disclosure quale copertura finanziaria idonea a garantire l'obiettivo della norma di evitare l'attivazione della clausola di salvaguardia e il conseguente aumento delle accise.

ARTICOLO 2

Opzioni alternative all'intervento regolatorio non sono state ritenute soddisfacenti in relazione agli scopi indicati nelle sezioni I e II.

Quanto all'opzione alternativa di escludere dalla proroga coloro che avessero presentato la richiesta entro il 30 settembre 2015 (ai quali è, invece, consentito fruire delle stesse modalità e tempi di integrazione della richiesta e di produzione dei relativi documenti previsti per coloro che si attiveranno per la prima volta dopo tale data), e, quindi, di differenziare le situazioni ante e post 30 settembre u.s., l'opzione stessa avrebbe avuto profili di carattere discriminatorio nei confronti di coloro che hanno presentato la richiesta, o la richiesta ed i documenti, entro la data prevista dalla legge antecedentemente all'intervento regolatorio (30 settembre u.s.). La discriminazione sarebbe apparsa ancor più evidente in ragione della circostanza che l'intervento regolatorio non comporta per i "nuovi" richiedenti, alcuna penalizzazione.

Sezione 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI.

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti, a breve termine

- a) i destinatari diretti dell'intervento (contribuenti) avranno i seguenti vantaggi nel breve termine:
- a1) coloro che, alla data di entrata in vigore dell'intervento regolatorio hanno già presentato la richiesta di collaborazione volontaria, potranno integrarla con l'Indicazione di ulteriori elementi ed attività con la possibilità di presentare entro i nuovi termini la relazione e la documentazione all'ufficio, usufruendo dei vantaggi connessi all'adesione alla procedura, sia in termini di sanzioni amministrative che penali [(In termini di sanzioni amministrative tributarie, sia per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale che di omessa o infedele dichiarazione di maggiori imponibili, applicabili in misura ridotta, che, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria, in termini di sanzioni penali con l'esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3), dichiarazione infedele (articolo 4), omessa dichiarazione (articolo 5), omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis) e omesso versamento di IVA (articolo 10-ter), nonché di riciclaggio (articolo 648-bis codice penale) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.), ove le relative condotte siano state commesse in relazione ai reati tributari espressamente individuati dalla norma e, sempre se commesse in relazione ai suddetti delitti, di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 c.p.);
- a2) coloro che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria avranno a disposizione un tempo congruo per la presentazione della prima ed unica istanza, dell'eventuale istanza integrativa, della relazione e della documentazione e potranno usufruire dei vantaggi connessi all'adesione alla procedura di collaborazione volontaria, sia in termini di sanzioni amministrative che penali.

Sulla base degli elementi informativi a disposizione alla data del 30 settembre 2015:

- il numero delle posizioni relative alle istanze di collaborazione volontaria complessivamente presentate è pari a circa 63.000;
- i maggiori imponibili dichiarati dai soggetti che hanno presentato istanza per accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale o nazionale per gli anni d'imposta dal 2010 al 2013 ammontano a circa 1 miliardo di euro per le imposte sui redditi, a circa 4 miliardi di euro per le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, a circa 284 milioni di euro di imposta regionale sulle attività produttive, a circa 137 milioni di euro per l'imposta sul valore aggiunto, a circa 4,9 milioni di euro per le maggiori ritenute e a 43,6 milioni di euro per i contributi previdenziali.

Vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a medio-lungo termine

b) I destinatari diretti e indiretti dell'intervento avranno i seguenti vantaggi nel medio-lungo termine:

b1) i contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria pongono le basi anche per la futura *compliance*;

b2) in previsione dell'incremento del numero delle richieste di collaborazione volontaria, l'Amministrazione fiscale potrà più agevolmente orientare le proprie attività operative sulle situazioni maggiormente a rischio di evasione [mediante l'utilizzo delle informazioni derivanti dagli scambi automatici che, a livello dei paesi membri dell'OCSE, riguardano diverse tipologie di reddito, inclusi i redditi di natura finanziaria, su base di reciprocità e a livello di Unione europea (UE) gli interessi corrisposti alle persone fisiche, mediante l'attuazione della direttiva risparmio]; con il rimpatrio fisico o giuridico di investimenti ed attività illecitamente detenute all'estero, immessi nel circuito legale bancario, potranno essere utilizzate per finanziare aziende e per intraprendere nuove attività imprenditoriali, con vantaggi per l'economia del Paese].

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento normativo produce effetti positivi sulle PMI, poiché evitandosi il meccanismo di aumento delle accise, evita l'appesantimento anche per le PMI della pressione fiscale.

L'intervento si riferisce principalmente, ma non esclusivamente, a coloro che hanno violato gli obblighi dichiarativi previsti dal comma 1 dell'articolo 4 dello stesso decreto. Pertanto, la procedura è destinata alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

Infatti, possono avvalersi della collaborazione volontaria nazionale anche contribuenti "diversi" da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto legge (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate) e, pertanto, la disposizione non esclude le micro, piccole e medie imprese.

Si fa presente che i soggetti potenzialmente interessati all'intervento regolatorio sono tutti i contribuenti.

Tra i soggetti potenzialmente interessati vi sono circa 25 milioni di contribuenti non titolari di partita IVA (Fonte dati dichiarazioni anno 2013). I lavoratori autonomi, gli enti non profit e le imprese con fatturato annuo inferiore a € 5.000.000 che sono circa 6.200.000 soggetti, mentre le

Imprese con fatturato superiore a 5.000.000 di euro all'anno sono circa 63.000 (dati relativi al 2010).

Si stima, utilizzando aliquote medie cautelative, che il gettito derivante dalle Istanze di collaborazione volontaria presentate fino al 30 settembre u.s. di cui alla SEZIONE A), possa ammontare a circa, 1,9 miliardi di euro per imposta, interessi, sanzioni e contributi previdenziali.

Con il differimento dei termini di scadenza della procedura di collaborazione volontaria, si amplierà il numero dei contribuenti, tra cui le micro, piccole e medie imprese, che potranno avvalersi della procedura.

Tra gli effetti conseguenti, vi sarà il rimpatrio fisico o giuridico di investimenti ed attività illecitamente detenute all'estero che, immessi nel circuito legale bancario, potranno quindi essere utilizzati per finanziare aziende e per intraprendere nuove attività imprenditoriali.

C) *l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

L'articolo 1 non interviene sugli oneri informativi e amministrativi per cittadini o imprese.

Per l'articolo 2 quanto alla stima degli oneri informativi, le attività conseguenti alle disposizioni che determinano l'introduzione, eliminazione o modifica parziale di obblighi informativi non subiscono modifiche rispetto a quanto previsto in relazione agli oneri introdotti con la legge n. 186 del 2014.

Si tratta, in particolare, della predisposizione della domanda per l'accesso alla procedura (domanda in via telematica utilizzando il modello reso a tal fine disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate), della documentazione e della relazione di accompagnamento, parte integrante della richiesta di accesso ed idonea a rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità d'imposta oggetto di collaborazione, i dati schematicamente riportati nella richiesta e che deve fornire le notizie di supporto atte a rendere gli stessi intelleggibili, dell'impegno nel contraddittorio con l'ufficio e del pagamento delle somme dovute.

Con riferimento ai sopraindicati oneri ne è stata verificata l'effettiva esigenza e proporzionalità nei seguenti termini.

Riguardo alla valutazione della ridondanza degli oneri introdotti si evidenzia che gli stessi, non presentano sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici, né prevedono informazioni ulteriori rispetto a quelle imposte dalla normativa comunitaria.

Inoltre tali oneri non comportano la richiesta di dati e documenti già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni.

Gli oneri già introdotti dalla legge n. 186 del 2014 sono, inoltre, proporzionali alla tutela dell'interesse pubblico ed essendo correlati alla facoltà del contribuente di accedere ad una procedura opzionale sono necessari per l'ottenimento dei benefici derivanti dall'accesso alla stessa.

Quanto alla valutazione circa l'eventuale eccessivo costo degli oneri introdotti, occorre considerare che le modalità attraverso le quali gli stessi saranno posti in essere, prevedono il ricorso a procedure telematiche (la relativa modulistica è resa disponibile on line), con conseguente contenimento dei costi.

Gli oneri informativi definiti possono essere ricondotti ad una serie di Attività standard previste nell'allegato delle "Linee guida per l'individuazione degli oneri informativi introdotti o eliminati e per la stima dei relativi costi amministrativi".

Di seguito si riporta la tabella comprensiva della stima dei costi.

Attività previste dalla procedura	Attività standard	Valore (€)	Criteri
Acquisizione della modulistica per la presentazione dell'istanza di accesso al regime	A Acquisizione della modulistica	10	On line
Raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per la predisposizione della richiesta	B Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	800	Elevata complessità
Trasmissione dell'istanza all'Agenzia delle entrate	G Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	10	On line
Predisposizione della relazione e della documentazione	C Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	3.000	Elevata complessità
Effettuazione del pagamento delle somme dovute	F Effettuazione di pagamenti	10	On line

il costo medio è pari a 3.830 euro (tenendo conto che le spese per eventuali ricorsi ad intermediari sono già incluse nei costi associati all'attività standard e pertanto non si procede alla stima dei costi vivi).

Considerato che:

- il numero delle istanze al 13 ottobre 2015 è pari a 72.474,
- una frequenza associata all'onere pari a 1 ritenendo (ritenendo che l'onere è mediamente riferito ad una richiesta di collaborazione volontaria),

il costo finale dell'onere è pari a $(72.474 * 3.830 \text{ euro}) = 277.575.420$ euro. Tale valore dovrà essere aggiornato con l'incremento del numero delle istanze connesso ai tempi previsti dalla proroga.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento è attuabile con le risorse e i mezzi disponibili, in particolare avvalendosi delle risorse impegnate nell'attività di controllo sostanziale. Proprio al fine di consentire il buon funzionamento dell'intervento regolatorio, l'Agenzia ha assunto le iniziative necessarie alla cura degli aspetti organizzativi, nel senso sia di una chiara attribuzione delle responsabilità e dei ruoli alle figure professionali più adatte, stabilendo *ex ante* procedure corrette ed efficienti per la gestione dei vari passaggi in cui si snoda l'intervento regolatorio.

Inoltre, con riferimento all'articolo 1 non si ravvisano condizioni e fattori prevedibili che possano incidere sugli effetti dell'intervento regolatorio.

Sezione 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E

SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

L'intervento non solo non presenta profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività, ma si pone nell'ottica dell'impegno, in coerenza con interventi in altri numerosi Paesi, europei e non, rivolto al potenziamento, alla razionalizzazione e all'allargamento dei meccanismi di scambio di informazioni fiscali. Anche con riferimento all'articolo 1 l'intervento non solo non presenta profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

Sezione 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è l'Agenzia delle entrate e, in particolare, la Direzione Centrale Accertamento, le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali dell'Agenzia stessa.

Per l'articolo 1 il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento è il MEF.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Relativamente alla procedura introdotta dalla legge n. 186 del 2014, numerose sono state le azioni intraprese per l'informazione relativa all'intervento.

Dal 30 gennaio 2015 è stato messo in rete il modello definitivo con le istruzioni per aderire alla procedura di collaborazione volontaria. Tale modulo di richiesta di adesione e le relative istruzioni sono consultabili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate).

Dal 30 aprile 2015 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la bozza di fac-simile del waiver, l'autorizzazione, rilasciata agli intermediari finanziari da parte dei contribuenti che intendono avvalersi della collaborazione volontaria, a trasmettere tutti i dati che riguardano le attività oggetto della procedura alle Autorità finanziarie italiane richiedenti.

È stato, inoltre, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate un modello di waiver condiviso con l'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB).

L'Agenzia ha fornito chiarimenti con quattro documenti di prassi: circolari n. 10, 27, 30 e 31 del 2015.

L'intervento recato dal presente decreto modifica, di fatto, i termini entro i quali poter aderire alla procedura e, pertanto, rimangono validi i presidi informativi sopra sintetizzati.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

L'Agenzia delle entrate dispone di strumenti informatici che permettono il monitoraggio dell'attività di verifica e controllo attraverso l'utilizzo di specifici applicativi, quali, Business Intelligence. Tale strumento permette di accedere a report ed applicazioni che rispondono all'esigenza di fornire informazioni statistiche quantitative e qualitative, a diversi livelli territoriali.

In particolare, ai fini dell'attività di monitoraggio sulla procedura di *voluntary disclosure*, è stato

implementato un *report* relativo alle istanze presentate distinte per anno d'imposta, per Uffici competenti e per tipologia di "emersione"; un *report* relativo ai dati contabili delle segnalazioni trasmesse dagli uffici con i relativi rilievi su capitale e su reddito (I.I.D.D. IVA e IRAP) e, infine, un ulteriore *report* in cui viene rappresentato lo stato di lavorazione della segnalazione (non esitata-archiviata-collegata ad atto di accertamento-collegata ad atto di contestazione).

L'aggiornamento dei *report* avviene con cadenza giornaliera.

L'attività di accertamento collegata alle istanze della *voluntary disclosure* concorre alla determinazione dell'obiettivo di produzione dell'area di prevenzione e contrasto all'evasione e dell'obiettivo di riscossione.

L'Agenzia delle entrate ha implementato procedure per il monitoraggio delle istanze, degli atti di controllo ad esse correlate e delle relative riscossioni.

D) meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Nel decreto non sono previsti meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

L'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'intervento regolatorio potrà essere verificato attraverso il monitoraggio degli indicatori indicati nella sezione 1, lettera C).

